



espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Si ricorda altresì che a partire dal 1 marzo 2014 è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge o regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa - rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato – che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale) e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria che il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato svolge sui progetti di legge di regolamento di iniziativa della Giunta Regionale.

Si ricorda infine che sempre a partire dal 1 marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

### **2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI**



Nella precedente Relazione si è riferito dell'approvazione con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015 di una scheda AIR e di un Test MPMI e se ne sono stati illustrati i contenuti. Si ricordano ora i principali aspetti.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell'intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell'opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell'intervento. Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell'adeguatezza dell'organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l'indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell'impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell'Analisi preventiva dell'opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell'intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo (*COM (2008) 394 "Small Business Act"*), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel corso del 2016 l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" e le risultanze sono state riportate in una scheda AIR allegata al progetto di legge come materiale istruttorio; tale progetto è attualmente all'esame delle



competenti commissioni assembleari.

Il Test MPMI è stato utilizzato su quattro schemi di bandi per l'erogazione di contributi regionali a favore di piccole e medie imprese.

#### **2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative**

Le **clausole valutative** rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione ex post gli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa ex post, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Per ottimizzare la necessaria collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea nel 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta - Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione n. 3262 del 19 marzo 2015 (e nel corso del 2016 ne è stata ampliata la composizione) e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti ulteriori compiti, tra cui: a) monitoraggio dei termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; c) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; d) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole



valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; e) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'art.50 del Regolamento dell'Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2016, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di otto relazioni di ritorno ed ha prodotto l'introduzione di otto nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: Legge regionale 03 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali); Legge regionale 03 marzo 2016, n. 3 (Memoria del novecento. promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco"); Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"; Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili); Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000); Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)

Per Il Responsabile del Servizio  
il dirigente  
Stefano Cavatorti  
(firmato digitale)



**PRESIDENZA – AREA AFFARI ISTITUZIONALI**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI CON IL**  
**CONSIGLIO REGIONALE**

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR) PER L'ANNO 2016, A NORMA DELL'ARTICOLO 14, COMMA 10, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

STATO DI ATTUAZIONE DELL'AIR, VIR E ATN IN REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016

Il 2016 è stato caratterizzato dal consolidamento del percorso avviato negli anni precedenti e descritto nella relazione 2015, nell'ambito di un quadro normativo che è rimasto invariato quanto a strumenti e soluzioni adottate per migliorare la qualità della normazione. Nella presente relazione si darà pertanto principalmente conto delle attività sviluppate nel 2016, ponendo in particolare in evidenza il processo di miglioramento della valutazione ex-post delle politiche.

Al fine di assicurare una regolazione di qualità, tutti i progetti di legge proposti dagli assessorati della Giunta regionale sono stati esaminati dall'Unità Organizzativa Legislativo, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale che, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008, ha verificato tra l'altro il rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, la compatibilità con i principi costituzionali, il rispetto delle competenze statali, regionali e delle autonomie locali, la compatibilità con la disciplina comunitaria. Successivamente alla loro presentazione al Presidente del Consiglio regionale e all'inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula o della Commissione stessa, gli stessi progetti di legge, nonché i progetti di legge di iniziativa consiliare, sono stati esaminati dal servizio Assistenza Legislativa e Commissioni del Consiglio regionale che ha predisposto, ad uso di queste ultime, apposita scheda giuridica contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2016 sono state predisposte schede tecnico-legislative per la maggior parte dei provvedimenti legislativi approvati, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario.

Limitatamente agli aspetti finanziari, per tutti i 36 progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata una quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la redazione di apposita relazione tecnico-finanziaria che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

Analogamente nel 2016, nella fase di formazione delle proposte normative, è stata svolta un'intensa attività di consultazione, sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia, in particolare con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso ad esempio dei progetti di legge "Disciplina regionale dei servizi abitativi", "Politiche regionali in materia culturale", "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", "Lombardia è ricerca e innovazione", divenuti rispettivamente l.r. 16/2016, l.r. 25/2016, l.r. 28/2016, l.r. 29/2016).

Nel 2016 oggetto di particolare attenzione è stato il monitoraggio della prima attuazione delle leggi approvate e la valutazione *ex-post* delle politiche regionali che, secondo l'ordinamento regionale, si realizza principalmente attraverso le clausole valutative e le missioni valutative.

A seguito della mozione n. 397/2015, con la quale il Consiglio regionale lamentava una rendicontazione discontinua, in particolare con riferimento alle politiche più rilevanti dal punto di vista dell'impatto su cittadini, imprese, PA, è stata avviata una specifica interlocuzione (tecnica e istituzionale) fra la Giunta e il Consiglio regionale, in esito alla quale si è giunti alla condivisione di un Piano triennale delle clausole valutative. Il piano 2016-2018, approvato con Comunicazione di Giunta il 25 luglio 2016, ha previsto la presentazione al Consiglio, nel triennio di riferimento di 101 relazioni delle quali 38 di Area istituzionale, 17 di Area Sociale, 28 di area Economica, 18 di Area Territoriale. Esso costituisce un valido strumento di lavoro di cui si è dotata la Giunta regionale che permetterà di assicurare continuità ai processi di rendicontazione sulle politiche regionali. In attuazione del Piano, sono state prodotte un totale di 24 relazioni sulle 40 previste per il 2016 (60%) e il programma andrà a completamento nei primi mesi del 2017.

La costruzione del piano, oltre a garantire in prospettiva maggiore continuità di rendicontazione, offre occasioni, nel 2017, per:

- individuare leggi e/o norme obsolete che richiederanno interventi di revisione del *corpus normativo* regionale da realizzarsi eventualmente attraverso un progetto di legge *ad hoc*;
- instaurare un circolo virtuoso (clausola valutativa-relazione di Giunta-scheda consiliare) che, oltre a migliorare l'attuazione delle politiche, potrà senz'altro favorire la successiva produzione normativa;
- analizzare complessivamente le clausole valutative e le correlate relazioni predisposte dalla Giunta e ragionare in termini di loro evoluzione e perfezionamento (nel caso delle relazioni per esempio introducendo elementi propri della VIR);
- avviare un'attività di sensibilizzazione degli uffici di Giunta e Consiglio attraverso la realizzazione di momenti formativi congiunti.

Nel 2016 la clausola valutativa è stata inserita in 4 leggi regionali; esse confluiranno nell'aggiornamento del Piano Triennale di cui sopra. In particolare:

- art. 3 della l.r. 29 giugno 2016, n. 15 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- art. 46 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- art. 41 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- art. 7 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione".

Nello stesso anno oggetto della relazione sono state concluse 4 missioni valutative di cui il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ha trasmesso i risultati all'organo esecutivo:

- Missione Valutativa n. 6 – “Le misure regionali per l'internazionalizzazione delle imprese: esperienze e risultati”
- Missione Valutativa n. 8 – “Esiti degli incentivi per l'insediamento di giovani agricoltori”
- Missione Valutativa n. 9 – “L'esenzione dalla tassa automobilistica per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti”;
- Missione Valutativa n. 10 – “Il sostegno alla partecipazione alle attività sportive e motorie in Lombardia”.

Sono state avviate anche altre 2 nuove missioni che si concluderanno nei primi mesi del 2017:

- Missione Valutativa n. 11 – “Le misure di finanza agevolata per le imprese gestite da Finlombarda”;
- Missione Valutativa n. 12 – “Garanzia Giovani.

## Puglia

**Reg. reg. 18/10/2016, n. 11**

**L.R. 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione". Artt. 6 e 10. Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).**

**Publicato nel B.U. Puglia 19 ottobre 2016, n. 119.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Oggetto e ambito di applicazione.*

Art. 2 *Criteri e casi di esclusione dall'AIR.*

Art. 3 *Relazione AIR.*

Art. 4 *Consultazioni.*

Art. 5 *Procedure di esclusione dall'AIR.*

Art. 6 *Gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR.*

Art. 7 *Relazione sullo stato di applicazione dell'AIR.*

Allegato 1 - Modello di relazione AIR

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**VISTO** l'art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**VISTA** la Delib.G.R. n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

emana

il seguente regolamento

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), individua i criteri generali e le procedure per l'effettuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR), nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall'AIR.

### **Art. 2 Criteri e casi di esclusione dall'AIR.**

1. Sono escluse dall'AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.

2. La rilevanza dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).

3. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:

a) Statuto regionale;



- b) materia elettorale;
- c) approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
- d) mero recepimento di norme europee.

### **Art. 3 Relazione AIR.**

1. La relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all'allegato "1" e redatta, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, contiene i seguenti elementi:

- a) contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell'intervento;
- b) obiettivi generali e specifici dell'intervento e relativi indicatori, anche temporalmente articolati;
- c) opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;
- d) criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- e) risultati della valutazione, con riferimento anche all'impatto sulla concorrenza e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;
- f) principali fonti informative utilizzate;
- g) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e risultanze ai fini dell'analisi;
- h) test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie imprese;
- i) criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla scelta finale.

2. La relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta per la presa d'atto. Successivamente alla presa d'atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri regionali.

### **Art. 4 Consultazioni.**

1. Le consultazioni, nel processo di analisi d'impatto, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI, e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

### **Art. 5 Procedure di esclusione dall'AIR.**

1. La Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all'art. 2, su proposta motivata dell'Assessore proponente, in sede di presa d'atto dello schema di disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.

2. Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le proposte di legge degli

altri soggetti titolari del potere di iniziativa, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.

3. La relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica valutazione dell'impatto del provvedimento sulle MPMI.

#### **Art. 6 Gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR.**

1. L'AIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro e dello svolgimento dell'istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2011;

b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta regionale per le iniziative normative del Governo regionale;

c) due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative del Consiglio regionale;

d) un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni eventualmente coinvolte in relazione all'oggetto dell'atto;

e) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;

f) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. La composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.

4. Nell'ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

5. Per le iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del gruppo di lavoro.

6. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'art. 4 che precede ed elabora un rapporto sull'attività svolta quale base per la redazione della relazione AIR.

7. Le attività istruttorie connesse all'attività del gruppo di lavoro fanno capo alla Sezione di appartenenza del coordinatore.

#### **Art. 7 Relazione sullo stato di applicazione dell'AIR.**

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione dell'AIR:

- a) numero delle analisi effettuate;
- b) criteri e tipologie di esclusione applicate;
- c) rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Allegato 1

Modello di relazione AIR

## **CONTENUTI DELLA RELAZIONE AIR**

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

ORIGINE DELLA PROPOSTA NORMATIVA:

DIPARTIMENTO/SEZIONE/SERVIZIO/COMPETENTE:

PROPOSTA REGOLATIVA (DESCRIZIONE)

TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE:

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

### **2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO**

Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc. alla base dell'iniziativa normativa.

Si descrivono inoltre i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che l'intervento può contribuire a ridurre o eliminare.

### **3. AMBITO DELL'INTERVENTO**

Questa sezione illustra sinteticamente l'ambito di intervento dell'iniziativa normativa sottoposta ad AIR, che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i destinatari diretti e indiretti dell'intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

### **4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI**

In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate presso i destinatari sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti

socio-economici attesi dell'intervento normativo, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati.

## **5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO**

In questa sezione vanno riportati gli esiti dell'analisi e della ricostruzione dell'opzione zero (di "non intervento"), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di riferimento.

## **6. OPZIONI ALTERNATIVE**

In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione regolatoria alternativa all'opzione zero.

## **7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE**

In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti:

### *VALUTAZIONE SINTETICA*

Questa parte, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione include anche un test relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese (ed. "test PMI"). Contiene inoltre la valutazione dell'impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Infine, nel caso di recepimento di normativa europea, contiene la verifica sulla non introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte diverse devono essere descritte e motivate.

### *VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE)*

Questa parte contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti, qualificandoli e quantificandoli rispetto all'opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi effetti.

## **8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA**

In seguito alla valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le motivazioni che conducono alla scelta dell'opzione preferita.

## **9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE**

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate e le informazioni acquisite, per tipologie di dati.

## **10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI**

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione dell'AIR, sulla base di un piano appositamente predisposto dal gruppo di lavoro (piano di consultazione). Tali informazioni afferiscono in particolare a: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche impiegate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

## **EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

La relazione AIR può includere allegati. Di seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.

Approfondimenti sulle valutazioni

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.

## Sardegna

### **L.R. 20/10/2016, n. 24**

**Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.**

**Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre 2016, n. 49.**

Epigrafe

Premessa

PARTE I

Parte generale

Titolo I

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e obiettivi.

Art. 2 Legge regionale annuale di semplificazione.

Titolo II

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Capo I

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Art. 3 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione.

Art. 4 Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi.

Art. 5 Chiarezza del testo e tecnica legislativa.

Art. 6 Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo.

Art. 7 Testi unici.

Art. 8 Analisi tecnico-normativa.

Art. 9 Analisi di impatto della regolazione.

Art. 10 Principio della priorità digitale (Digital first).

Art. 11 Pubblicazione in formato aperto (open data).

Art. 12 Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari.

Titolo III

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Capo I

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione I

Principi e obiettivi

Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa.

Art. 14 Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi.

## Sezione II

### Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo

Art. 15 Termini dei procedimenti amministrativi.

Art. 16 Celerità delle attività istruttorie.

Art. 17 Sospensione dei procedimenti amministrativi.

Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate.

Art. 19 Violazione dei termini procedurali e responsabilità.

Art. 20 Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 21 Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo.

Art. 23 Obbligo di astensione per conflitto di interessi.

## Sezione III

### Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 24 Comunicazione telematica.

Art. 25 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione.

Art. 26 Conferenza di servizi in via telematica.

Art. 27 Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## Sezione IV

### Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la Legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 28 Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e abrogazioni.

## PARTE II

### Parte speciale

#### Titolo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

#### Capo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Art. 29 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

Art. 30 Progetti speciali.

Art. 31 Procedimento unico.

Art. 32 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative.

Art. 33 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa.

Art. 34 Procedimenti in autocertificazione.

Art. 35 Attività istruttoria del SUAPE.

Art. 36 Chiarimenti sulle normative tecniche.

Art. 37 Conferenza di servizi nel SUAPE.

Art. 38 Ultimazione dei lavori e agibilità.

Art. 39 Collaudo di impianti produttivi.

Art. 40 Deroghe ed esclusioni.

Art. 41 Attività consultiva.

Art. 42 Oneri istruttori e tariffe.

Art. 43 Agenzie per le imprese.

Art. 44 Ufficio regionale SUAPE.

Art. 45 Sospensione dell'efficacia.

## TITOLO II

Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali

### Capo I

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia

Art. 46 Ilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

Art. 47 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali.

Art. 48 enuncia per le opere di conglomerato cementizio armato.

Art. 49 Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.

### Capo II

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente

Art. 50 Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni).

### Capo III

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio

Art. 51 Attività esercitate in occasione di eventi temporanei.

Art. 52 Attività commerciali temporanee.

### Capo IV

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

Art. 53 Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984 (Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni).

Art. 54 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998 (Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale).

Art. 55 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo).

Art. 56 Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016 (Marina resort).

### Capo V

Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca

Art. 57 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni.

### Capo VI